



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (Città Metropolitana di Napoli)

DECRETO N. 3 DEL 26-03.2018

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile del Servizio tecnico- patrimonio, ambiente ed igiene pubblica e servizio cimiteriale con l'attribuzione di tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso

- Che l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Che in questo Comune non sono state istituite in dotazione organica figure dirigenziali;
- Che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- Che l'art.8 del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce, al 1° comma, che gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza;
- Che il suddetto art. 8 stabilisce, al 2° comma, che tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9;
- Che l'art. 10 del sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" approvato con CCNL 31.03.1999, stabilisce:

1. *Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 – 2001.*
2. *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000,000 ad un massimo di L.25.000,000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.*
3. *L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.*
4. *Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.*

Dato atto che

- Che il successivo art. 11 del predetto CCNL stabilisce, al comma 1, che *“I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51 comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 (ora art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000) e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt.8 e ss. Esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato”* mentre il comma 2, stabilisce che: *“I Comuni di cui al comma 1, stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art.10”*;
- Che, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono i titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999.”*;

Atteso che che l'assetto organizzativo di questo Comune prevede un'articolazione in servizi quali strutture di massimo livello;

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30.07.2015 è stato modificato il Regolamento Uffici e Servizi già adottato con deliberazione G.C. n. 203/2013 e sono stati ridisegnati i Servizi comunali, tra i quali è previsto il Servizio tecnico - patrimonio, ambiente ed igiene pubblica, servizio cimiteriale;

Dato atto che con delibera della Commissione Straordinaria n. 7 del 22.03.2018 con i poteri della Giunta Comunale al fine di sopperire alla carenza di risorse umane in dotazione organica è stato attivato un accordo convenzionale con il Comune di Boscoreale che prevede l'utilizzazione del dipendente di quest'ultimo Ente, arch. Salvatore Celentano, presso questo Comune ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2006 per n. 6 ore settimanali per il periodo intercorrente dalla sottoscrizione della relativa convenzione – intervenuta in data 23.03.2018 – ed il 30/06/2018;

Ritenuto al fine di realizzare lo svolgimento dell'attività amministrativa nell'Area Tecnica di attribuire al suddetto dipendente, l'incarico di Responsabile del servizio tecnico-patrimonio, ambiente ed igiene urbana, cimitero;

Valutato che per lo svolgimento di tale incarico di titolare la posizione organizzativa di riconoscere all'arch. Celentano la relativa indennità prevista dall'art. 14 commi 4 e 5 del CCNL 2004, i quali testualmente dispongono: 4. *“I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono*

essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento." 5. "Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999" nella misura prevista con il presente Decreto di € 16.000,00, da riparametrarsi in base al periodo di effettivo utilizzo e riproporzionata con quella eventualmente goduta nell'ente di provenienza, fatta salva la ripesatura e le competenze del nucleo di valutazione;

DECRETA

1. Di nominare quale Responsabile del Servizio Tecnico-patrimonio, ambiente ed igiene pubblica e servizio cimitero, l'arch. Salvatore Celentano cat. D posizione economica D4, nato l'11/06/1954, con decorrenza immediata e fino al termine del periodo convenzionato previsto per il 30/06/2018;
2. Di attribuire ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107, commi 2 e 3 Tuel, relativamente all'ambito di attività del Servizio Tecnico-patrimonio, ambiente ed igiene pubblica e servizio cimitero e delle relative sottoarticolazioni, compresa la capacità di adottare atti e provvedimenti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno
3. Di stabilire che all'arch. Salvatore Celentano sarà corrisposta la retribuzione di posizione su base annua per tredici mensilità, proporzionata alla sua utilizzazione presso questo Comune (6 ore settimanali) nella misura massima prevista dall'art. 14, commi 4 e 5. del CCNL 2004 pari ad € 16.000,00 annui o comunque la somma rideterminata a seguito di ripesatura compiuta dal nucleo di valutazione;
4. Di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato anche prima della scadenza del termine per:
 - a) grave inosservanza dei doveri d'ufficio e delle direttive impartite dall'Amministrazione;
 - b) ripetute valutazioni negative;
 - c) motivate ragioni di carattere organizzativo e produttivo;
5. Di dare atto altresì che è stata acquisita apposita dichiarazione dell'Arc. Celentano ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al medesimo D.Lgs. n. 39/2013.

Si dispone:

- La notifica del presente atto all'interessato;
- La trasmissione del presente atto all'ufficio personale nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. per mera pubblicità.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Ocello, De Asmyndis, Mingione)

